SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 2000.

Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

00A2555

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 9 febbraio 2000.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avv. Dario Franceschini.

IL MINISTRO
PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 «regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 1998, n. 456, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998, recante il regolamento d'istituzione del Dipartimento per le riforme istituzionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2000, n. 11, di conferimento dell'incarico di Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali all'on. Antonio Maccanico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 2000, n. 31 di delega di funzioni al Ministro per le riforme istituzionali on. Antonio Maccanico, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni oggetto della delega possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999 di nomina dei Sottosegretari di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2000, n. 11, con il quale l'avv. Dario Franceschini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato avv. Dario Franceschini la cura delle funzioni indicate nel dispositivo al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficiente l'espletamento delle relative funzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro degli indirizzi generali e dell'attività di coordinamento formulati dal Ministro, ivi compresi gli indirizzi di spesa e le direttive strategiche, il Sottosegretario di Stato avv. Dario Franceschini è incaricato di coadiuvare il Ministro nell'esercizio delle funzioni di competenza attinenti:

a) l'attività inerente alle riforme istituzionali ed elettorali, con riferimento agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, alla rappresentanza italiana nel Parlamento europeo ed al sistema delle autonomie locali;

b) l'attività di studio delle questioni istituzionali ed elettorali, di natura sostanziale e procedurale, curando a tal fine i rapporti con le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e regionali, nonché con le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea;

c) l'attività di verifica della coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del Parlamento e con gli indirizzi di riforma del programma di Governo.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento per le riforme istituzionali il Sottosegretario di Stato è inoltre incaricato di rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale, di rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e di rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 2.

1. Resta ferma l'esclusiva potestà del Ministro sugli atti ed i provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare attraverso decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo e gli atti che ineriscono a nomine, incarichi od alla promozione di ispezioni ed inchieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Ministro: MACCANICO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 118

00A2682

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 marzo 2000.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3045).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista da ultima l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1999;

Vista la nota n. 3794/C.D. del 9 dicembre 1999 con la quale il prefetto di Bari delegato nel riferire in ordine allo stato di attuazione degli interventi in materia di tutela delle acque, fa presente che per poter appaltare gli ulteriori interventi ha necessità di ulteriori strumenti operativi;

Considerata la grave situazione di rischio per la popolazione derivante dall'attuale funzionamento degli impianti di depurazione in tutto il territorio regionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale nel settore della gestione delle acque determinatasi nella regione Puglia è stato prorogato fino al 30 giugno 2000;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 con il quale lo stato di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti urbani, speciali anche pericolosi nella regione Puglia è stato anch'esso prorogato fino al 30 giugno 2000;

Viste le note dei prefetti delle province della regione Puglia, con le quali viene resa nota l'attività svolta dagli stessi e dalle quali si evince la necessità di continuare ad assicurare la titolarità e la gestione pubblica delle discariche quale garanzia di trasparenza di gestione, di vigilanza e controllo per fronteggiare e/o prevenire eventuali fenomeni illeciti nel settore;

Considerato, inoltre, che il nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha rilevato che la gestione attuale dei rifiuti nella regione Puglia risulta essere gestita in modo carente;

Vista la relazione della commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse del 25 ottobre 1999, n. 35;

Viste le relazioni del 14 e 29 dicembre 1999 e del 24 gennaio 2000 con le quali il presidente della giunta regionale della Puglia, in veste di commissario delegato in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della precedente ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, riferisce sullo stato di attuazione del programma di emergenza per la gestione dei rifiuti nella regione Puglia e formula proposte per il completamento del sistema impiantistico necessario al superamento dello stato di emergenza;

Ritenuto indispensabile accelerare la realizzazione delle attività di raccolta differenziata, di valorizzazione delle frazioni riutilizzabili, nonché del sistema per la produzione e l'utilizzo di combustibile derivato dai rifiuti urbani residuali dopo la raccolta differenziata oltre che continuare ad assicurare corrette forme di smaltimento dei rifiuti anche negli impianti esistenti;

Sentito il presidente della regione Puglia;

Su proposta del Ministro dell'ambiente,

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Bari è nominato commissario delegato. Allo stesso prefetto sono attribuiti, fino alla scadenza dello stato di emergenza, i poteri per la gestione dell'emergenza rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati nella regione Puglia, già conferiti al presidente della giunta regionale della Puglia con l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999. Il prefetto di Bari subentra in tutte le attività poste in essere dalla precedente gestione commissariale.

2. Sono inoltre prorogati, fino al termine dello stato di emergenza, i poteri in materia di tutela delle acque già conferiti al prefetto di Bari con l'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999.

3. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, costituisce una nuova struttura utilizzando fino a un massimo di trenta unità dotate di specifiche professionalità, scelte tra il personale delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1986, cui sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso determinato ai sensi delle precedenti ordinanze.

Art. 2.

1. Ai fini del superamento dell'emergenza nel comparto della gestione dei rifiuti il commissario delegato, avvalendosi dei presidenti delle province in qualità dei sub-commissari oltre che del sub-commissario, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, in particolare dispone:

1.1. la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, nonché della raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti urbani, al fine di conseguire, entro il 30 giugno 2000, l'obiettivo del 15 per cento di raccolta differenziata e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta diffe-

renziata del 25 per cento entro il 31 dicembre 2001, subentrando eventualmente nell'affidamento del servizio ai comuni;

1.2 l'attivazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti ingombranti nonché dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale per il recupero di detti beni a fine d'uso, subentrando eventualmente nell'affidamento del servizio ai comuni;

1.3 la realizzazione, in ciascuna provincia, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 1.1, al fine di conseguire, entro il 30 giugno 2000, per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 percento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 percento complessivo, comprensivo della quota destinata al recupero, ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI, sulla base della convenzione già stipulata, subentrando nell'affidamento del servizio ai comuni. Nel caso tale convenzione non venga rispettata, il commissario delegato dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi novanta giorni, il commissario delegato, previa diffida, può disporre, in caso di ulteriore inerzia, che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

1.4 obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere direttamente alla loro raccolta separata e al successivo conferimento, ai fini del reimpiego, riciclaggio o recupero, a soggetti autorizzati, ivi compresi quelli operanti per conto del CONAI e quelli attivati ai sensi della presente ordinanza, come previsto nella convenzione di cui al precedente punto 1.3;

1.5 la realizzazione di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente;

1.6 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, tenendo conto dello iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di imballaggi primari;

1.7 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente;

1.8 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti per il recupero di inerti;

1.9 l'adeguamento ovvero la realizzazione, all'interno di ciascuna provincia, degli impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;

1.10 la realizzazione, in ciascuna provincia, di impianti per il recupero dei beni durevoli di uso domestico tenendo conto delle iniziative poste in essere a livello nazionale in materia di recupero di detti beni a fine d'uso;

1.11 la realizzazione, in ciascuna provincia, di sistemi di trasporto della frazione dei rifiuti urbani residuale dalla raccolta differenziata che consentano la massima economicità e il minor inquinamento;

1.12 la realizzazione e la gestione; con le risorse assegnate per la gestione dei rifiuti, dei progetti L.S.U. di cui al «Progetto ambiente» approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 17 marzo 1998, n. 32, relativi alla regione Puglia, così come previsti dalla Conferenza permanente Stato-regioni nella riunione del 30 luglio 1998;

1.13 la realizzazione del progetto L.S.U. di piattaforma per il trattamento degli elettrodomestici «bianchi» nel comune di Crispiano, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente n. 10447/ARS/DI/4/SP del 3 agosto 1998;

1.14 l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

1.15 le modalità per il calcolo e l'accollo degli oneri gestionali a carico dei comuni;

1.16 la realizzazione degli interventi di gestione dei rifiuti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Brindisi» e «Approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio della provincia di Taranto» non ancora aggiudicati alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con le risorse previste dai medesimi decreti ovvero disposte a qualsiasi titolo dallo Stato e dall'Unione europea.

2. Il commissario delegato, avvalendosi dei presidenti delle province in qualità di sub-commissari, realizza sette impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti nei comuni di Bari, Brindisi, Cavallino di Lecce, Conversano, Foggia, Taranto e Trani. A tal fine i presidenti delle province affidano ai soggetti e secondo le modalità di cui al successivo comma 4, ovvero ad altri soggetti pubblici o privati, anche in deroga ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 20, 21, 23 e 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, la realizzazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti.

3. Il commissario delegato, avvalendosi dei prefetti delle province, dispone altresì:

3.1 l'adeguamento ovvero la realizzazione, in ciascuna provincia, delle discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'attuazione della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare o smaltimento dei sovvalli;

3.2 la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post-gestione delle discariche.

4. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, promuove e organizza una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ciascun ambito territoriale provinciale. In particolare, ai

predetti fini, il commissario delegato promuove la costituzione delle forme e dei modi della cooperazione tra i comuni di ciascun ambito ottimale provinciale ai sensi dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è costituisce nell'ambito di ciascuna provincia, una società mista, cui partecipano la provincia e i comuni che lo richiedano. Il commissario delegato provvede ad associare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4 della legge 29 marzo 1995, n. 95, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, consorzi di comuni, aziende speciali e società costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, operanti nel settore che possano documentare adeguata esperienza specifica acquisita in ambiti territoriali e per tipologie di servizio analoghe a quelle di pertinenza nonché, eventualmente, le cooperative di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

5. Il commissario delegato, in caso di particolari esigenze, può nominare commissari *ad acta.*

Art. 3.

1. Il commissario delegato stipula contratti decennali per il conferimento del combustibile derivato dai rifiuti con operatori industriali che si impegnino ad utilizzare detto combustibile, in parziale sostituzione dei combustibili fossili ora impiegati, in impianti esistenti nel territorio regionale, a far tempo dal conferimento del combustibile medesimo da parte degli impianti di produzione. A tal fine il commissario delegato individua gli operatori industriali in base a procedure selettive, trasparenti, non discriminatorie, selezionandoli in funzione alla disponibilità accertata dell'impianto, al rispetto delle norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile di cui all'allegato 2, sub-allegato 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, alla quantità di combustibile derivato dai rifiuti che ciascun impianto intende acquisire e alle migliori condizioni economiche.

2. Per l'eventuale quota residua di combustibile derivato dai rifiuti, non acquisibile direttamente da operatori industriali per l'utilizzo in impianti esistenti, in base alle procedure di cui al precedente comma 1, il commissario delegato stipula, a seguito di procedure di gara comunitaria il cui bando è definito dal commissario medesimo d'intesa con il Ministro dell'ambiente, un contratto per la durata massima di dieci anni di conferimento del combustibile derivato dai rifiuti prodotto dagli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2, con operatori industriali che si impegnino a realizzare un impianto dedicato per l'utilizzazione di detto combustibile per la produzione di energia assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detto impianto dedicato il recupero energetico del combustibile prodotto. Tale impianto dedicato di produzione di energia è localizzato in siti anche in variante al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al programma di interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Puglia, approvato con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997, in modo da assicurare la maggiore protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione anche attraverso il ricorso al trasporto del combustibile su linea ferroviaria, ed è dimensionato in coordinamento con la produzione di combustibile degli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2 e dall'utilizzo di parte del medesimo negli impianti di cui al precedente comma 1.

3. Il commissario delegato dispone l'obbligo a carico dei comuni del conferimento dei rifiuti urbani, con esclusione della raccolta differenziata, nei siti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, fermo restando l'onere del conferimento, determinato in base alle tariffe degli impianti di produzione e di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti e del trasporto, determinate dal commissario medesimo e poste a carico dei comuni stessi.

4. Il Ministero dell'industria e l'autorità per l'energia per quanto di competenza autorizzano l'ENEL a stipulare convenzione per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 6/92, e secondo le modalità di aggiornamento ivi previste e comunque vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui al precedente comma 2, con l'operatore industriale che stipuli con il commissario delegato il contratto di cui al medesimo comma 2. La nuova convenzione dovrà essere stipulata in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione del CDR ottenuto trattando fino al 50% in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.

5. Il commissario delegato realizza con le risorse, non ancora impegnate di cui alle precedenti ordinanze in materia, gli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità. Per le stesse finalità e nei limiti delle risorse disponibili, può altresì concorrere parzialmente alla realizzazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti.

Art. 4.

1. La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 2, comma 2, nonché la stipula dei contratti di cui al precedente art. 3, comma 2, è subordinata alla valutazione, da parte del Ministro dell'ambiente, della compatibilità ambientale dei progetti. A tal fine il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilità è verificata con la collaborazione dei comuni interessati.

2. Qualora la valutazione di compatibilità ambientale sui progetti indichi l'opportunità di valutare localizzazioni alternative, il commissario delegato definisce la proposta di rilocalizzazione e acquisisce dal Ministro dell'ambiente nuovo parere di compatibilità ambientale.

Art. 5.

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 le parole «dal commissario delegato - presidente della giunta regionale della Puglia» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «dai prefetti delle province».

2. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 prima delle parole «autorizzazioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «approvazioni dei progetti e le» e dopo le parole «concernenti le discariche» sono aggiunte le seguenti: «di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi,».

3. All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 è aggiunto il seguente comma: «Per le attività di cui al comma precedente il prefetto di Bari può avvalersi anche dell'Acquedotto pugliese S.p.a.».

4. I poteri conferiti ai prefetti delle province dai commi 1, 2 e 3 dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 sono prorogati fino al 30 giugno 2000.

5. Al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, i prefetti delle province dispongono il divieto di conferimento di qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari, della sostanza organica, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli nonché dei rifiuti assimilati ed assimilabili sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso fine, i prefetti delle province dispongono gli strumenti amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le iniziative di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sostituzione dei medesimi, dal commissario delegato.

6. Al commissario delegato, per gli ulteriori compiti, nonché ai sub-commissari di cui all'art. 2, comma 1, è attribuito un compenso che sarà determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

7. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2985/99 è aggiunto il seguente periodo: «E può altresì avvalersi, in considerazione dell'intervento straordinario, di ulteriore personale pubblico in deroga alle disposizioni che escludono il diritto del personale medesimo di accettare di essere utilizzato».

Art. 6.

1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis.* La proroga di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è applicabile agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione già in esercizio nonché degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguità o in ampliamento dei medesimi a condizione che, entro trenta giorni, siano disposti da parte del soggetto gestore dell'impianto interventi per la diminuzione dell'apporto di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, che entro sessanta giorni sia predisposto dal prefetto di Bari delegato il progetto preliminare di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere limiti allo scarico pari a quelli già indicati dal Ministero dell'ambiente per il riutilizzo irriguo ovvero di rispettare i disposti ed i limiti del citato decreto legislativo nel caso lo scarico avvenga in corpo idrico superficiale ovvero sia necessario procedere allo scarico sul suolo e che la realizzazione degli interventi sia completata entro i successivi ventiquattro mesi.

1-*ter* Il prefetto di Bari delegato può autorizzare per un periodo massimo di ventiquattro mesi gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione esistenti e degli impianti in costruzione a condizione che, entro trenta giorni, siano disposti dal soggetto gestore dell'impianto interventi per la diminuzione dell'apporto di inquinanti sul suolo, che entro sessanta giorni sia predisposto dal prefetto di Bari delegato il progetto preliminare di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere limiti allo scarico pari a quelli già indicati dal Ministero dell'ambiente per il riutilizzo irriguo ovvero di rispettare i disposti ed i limiti del citato decreto legislativo nel caso o scarico avvenga in corpo idrico superficiale ovvero sia necessario procedere allo scarico sul suolo e che la realizzazione degli interventi sia completata entro i successivi ventiquattro mesi.

1-*quater* Il prefetto di Bari delegato può autorizzare, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, gli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di prima pioggia, a condizione che, entro centottanta giorni da tale autorizzazione, il titolare di detti scarichi presenti un progetto per un recapito conforme alle disposizioni di cui all'art. 39 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e che tale progetto sia realizzato entro i successivi sei mesi».

2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999 le parole «di un vice commissario per la tutela delle acque nominato d'intesa con il presidente della giunta regionale della Puglia» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «in qualità di sub-commissario del coordinatore della conferenza dei sindaci e dei presidenti delle provincie appartenenti all'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28».

3. Il commissario delegato effettua altresì il monitoraggio degli impianti di depurazione avvalendosi della propria struttura tecnica dell'A.N.P.A. e dell'A.R.P.A., al fine di verificare la qualità delle acque depurate per lo scarico nel sottosuolo e vigila sulla funzionalità degli impianti medesimi.

4. Il commissario delegato nel quadro dell'esecuzione degli interventi di emergenza può anche derogare le seguenti norme:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, art. 4, commi 6 e 17 e art. 24, comma 2.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale e degli esperti di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, così come

integrato dall'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, dall'art. 1, comma 17, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 nonché dall'ordinanza n. 3032 del 21 gennaio 1999, con le medesime modalità previste dall'art. 12, comma 3, della citata ordinanza n. 2948.

2. L'attività della commissione scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza alle medesime condizioni previste dalla citata ordinanza n. 2450.

Art. 8.

1. La contabilità speciale già aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Bari intestata al commissario delegato, presidente della giunta regionale della Puglia per la realizzazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti è estinta e le relative disponibilità sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale sulla nuova contabilità speciale intestata al commissario delegato, prefetto di Bari, ricorrendo, ai fini del trasferimento dei fondi e della rendicontazione delle spese alle procedure già previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 3 marzo 1960, n. 169.

2. Il commissario delegato può impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

Art. 9.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

00A2683

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 febbraio 2000.

Proroga dei termini in conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata dell'ufficio del giudice di pace e dell'ufficio U.N.E.P. della sede di Taormina del distretto di Messina.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 17 dicembre 1999 del presidente della Corte di appello di Messina con la quale si comunica che la sezione distaccata di Taormina, l'ufficio del giudice di pace e dell'ufficio U.N.E.P. della stessa sede del distretto indicato nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nel periodo dal 14 al 23 dicembre 1999 per trasferimento dei locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei temini di decadenza;

Visto il decreto 17 dicembre 1999 del presidente della Corte di appello di Messina;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata, dell'ufficio del giudice di pace e dell'ufficio U.N.E.P. della sede di Taormina del distretto di Messina nei giorni dal 14 al 23 dicembre 1999, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 febbraio 2000

Il Ministro: DILIBERTO

00A2739

DECRETO 22 febbraio 2000.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Segni.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Segni;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Vista la nuova tabella notarile approvata con decreto ministeriale 30 luglio 1997 con la quale è stato previsto che il comune di Segni non sia più sede notarile, ma comune aggregato a Colleferro, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Considerato che detta modifica rende impossibile la nomina di un titolare dell'archivio notarile mandamentale di Segni e pertanto incide sulla possibilità di funzionamento del predetto ufficio;

Che l'ufficio del registro di Segni è stato soppresso e che pertanto l'archivio notarile mandamentale non potrà più ricevere atti in deposito non esistendo, attualmente, nell'ex mandamento uffici del registro tenuti, ai sensi dell'art. 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, a trasmettere allo stesso archivio mandamentale le copie certificate conformi degli atti notarili spedite per la registrazione;

Che da almeno cinque anni lo stesso archivio non ha effettuato alcuna operazione per cui non riveste alcun interesse per la popolazione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Segni è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'achivio notarile distrettuale di Roma, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1900 che devono essere versati, invece, al competente Archivio di Stato.

Roma, 22 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* MAGGI

00A2740

DECRETO 22 febbraio 2000.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di San Ginesio.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di San Ginesio;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta lo stato di assoluto abbandono del materiale conservato nell'archivio notarile mandamentale di San Ginesio e la mancanza di idonei locali ove ubicare la sede dello stesso;

Considerato che da oltre dieci anni lo stesso archivio non ha effettuato operazione alcuna;

Che, nonostante i ripetuti inviti ad adottare i necessari provvedimenti per il regolare funzionamento del predetto ufficio e la salvaguardia dei documenti ivi depositati rivolti alla competente amministrazione comunale, detti provvedimenti non sono stati tuttavia adottati;

Che le predette condizioni non consentono il minimo di funzionalità dell'archivio;

Che i comuni di San Ginesio e Monte San Martino, facenti parte dell'ex mandamento, hanno riconosciuto, con delibere rispettivamente in data 8 gennaio 1998 e 22 dicembre 1998, lo stato di persistente trascuranza in cui il predetto ufficio si trova ed hanno espresso parere favorevole alla soppressione del locale archivio notarile mandamentale mentre non è pervenuta alcuna delibera dai restanti comuni interessati;

Ritenuto quindi che permane grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di San Ginesio è soppresso.

I relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Macerata, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1900 che devono essere versati, invece, al competente Archivio di Stato.

Roma, 22 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* MAGGI

00A2741

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2000.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Gran premio di Agnano e del Gran premio di F. 1 di San Marino-Imola, della Maratona di Torino e del Trofeo Valle di Fiemme - Manifestazione 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1999;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria nazionale del Gran premio di Agnano e del Gran premio di F. 1 di S. Marino-Imola, della Maratona di Torino e del Trofeo Valle di Fiemme - Manifestazione 2000 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria tessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria nazionale del Gran premio di Agnano e del Gran premio di F. 1 di San Marino-Imola, della Maratona di Torino e del Trofeo Valle di Fiemme - Manifestazione 2000, con inizio il 21 febbraio 2000, avrà termine il 7 maggio 2000.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale del Gran premio di Agnano e del Gran premio di F. 1 S. Marino-Imola, della Maratona di Torino e del Trofeo Valle di Fiemme - Manifestazione 2000, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 3 maggio 2000.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di venerdì 5 maggio 2000.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato, il giorno 7 maggio 2000 alle ore 18,30. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 7 maggio 2000 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con il cavallo vincente del Gran premio di Agnano, con la vettura vincitrice del Gran premio di F. 1 San Marino-Imola, con l'atleta vincitore della Maratona di Torino e con l'atleta vincitore della gara di sci «Trofeo Valle di Fiemme».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincitore del Gran premio di Agnano, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura vincitrice del Gran premio di F.1 San Marino-Imola, il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della Maratona di Torino ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della gara di sci «Trofeo Valle di Fiemme».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalli nella classifica del Gran premio di Agnano, si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più vetture e di più atleti per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale delle vetture e degli atleti giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture ed agli atleti in questione.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dalla dott.ssa Carmela Maresca o dal dott. Antonio Salimbene, consiglieri amministrativi, entrambi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 8

00A2738

DECRETO 23 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante nonne per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara nel giorno 11 febbraio 2000 per sciopero generale provinciale

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara è accertato per il giorno 11 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 febbraio 2000

Il direttore regionale: PIRANI

00A2628

DECRETO 28 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Atri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. 603 in data 28 febbraio 2000 con la quale l'ufficio del registro di Atri ha comunicato che l'ufficio, nei giorni 10, 11 e 12 febbraio 2000 è stato interessato da lavori di sistemazione dei locali in funzione dell'attivazione dell'ufficio delle entrate di Atri, e che tale fatto ha determianto la quasi totale interruzione dell'attività istituzionale dell'ufficio medesimo per lo sgombero totale dei locali da arredi e persone;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro di Atri per i giorni 10, 11 e 12 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 28 febbraio 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A2629

DECRETO 28 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vasto e dell'ufficio del registro di Vasto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e del registro di Vasto ha segnalato l'irregolare funzionamento dei predetti uffici nei giorni 23 e 24 febbraio 2000 dovuto ai lavori di bonifica della rete informatica ed al disbrigo delle operazioni conclusive di attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Vasto;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vasto e dell'ufficio registro di Vasto per i giorni 23 e 24 febbraio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 28 febbraio 2000

Il direttore regionale: SIMEONE

00A2630

DECRETO 1° marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Oristano.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Viste le note prot. n. 322 del 13 gennaio 2000 e prot. n. 943 del 2 febbraio 2000 del direttore dell'ufficio del territorio di Oristano, con le quali sono stati comunicati la causa e il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Oristano;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali devono provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è stato determinato dall'attivazione delle procedure di conversione della base dati catastale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Oristano, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

dal 30 gennaio 2000 al 7 febbraio 2000 - Ufficio del territorio di Oristano, via B. D'Arborea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 1° marzo 2000.

Il direttore compartimentale: MARTINI

00A2775

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2000.

Integrazione al decreto 4 agosto 1997 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Faenza».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la nota dell'ente tutela vini di Romagna con la quale viene richiesta l'integrazione dell'articolo 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Faenza» e più precisamente alla caratteristica: «titolo alcolometrico volumico minimo», viene rilevata la mancata specificazione che trattasi di alcole «totale»;

Ritenuto di doversi procedere alla riformulazione dell'articolo 6 del suddetto disciplinare di produzione, al fine di una corretta applicazione del medesimo;

Decreta:

L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» riconosciuto con decreto dirigenziale 4 agosto 1997 -, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 204 - del 2 settembre 1997 -, è sostituito con il testo annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli di Faenza» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli di Faenza» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli di Faenza» Rosso:

colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 23 g/l.

«Colli di Faenza» Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino, tavolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Colli di Faenza» Sangiovese:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, delicato che ricorda la viola;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l (25 per il tipo «riserva»).

«Colli di Faenza» Trebbiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
zuccheri riduttori: massimo: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato l'affidamento in fusti di legno può notarsi la presenza di sapore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

00A2688

DECRETO 28 febbraio 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Aversa» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1994 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di terra di lavoro di Caserta, intesa ad ottenere la modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della regione Campania sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 5

del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Aversa» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del comma 7 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il settimo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa» è sostituito per intero dal testo seguente:

Per il solo tipo spumantizzato in autoclave è facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali, su conforme parere della regione Campania, consentire per un periodo di anni 8 a decorrere dalla data di entrata in vigore (31 luglio 1993) del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Aversa», che le operazoni sopra indicate siano effettuate in stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata nell'art. 3 del disciplinare di cui trattasi o autorizzati ai sensi del secondo comma di questo stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffidella* Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A2689

DECRETO 29 febbraio 2000.

Integrazione al decreto dirigenziale 31 luglio 1997 relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED
AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1980 ed il decreto dirigenziale 21 ottobre 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela del lambrusco di Modena, intesa ad ottenere modifiche all'art. 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine

vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lambrusco Salamino di Santa Croce» è sostituito per intero dal testo seguente:

«Il vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco Salamino di Santa Croce", tipologia frizzante, deve essere confezionato in idonee bottiglie di vetro aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375, litri 0,750, litri 1,500.

Sono consentiti i tipi di chiusura ammessi per i vini frizzanti, compresa la chiusura con tappo a fungo ancorato tradizionalmente utilizzato nella zona con eventuale capsula di altezza non superiore a 7 cm, escluso il tappo a corona. L'utilizzo del tappo a corona è ammesso solamente nel confezionamento di contenitori aventi la capacità di litri 0,200, litri 0,375 e litri 1,500».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 febbraio 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A2690

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 22 febbraio 2000.

Proroga del termine di scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l'anno 2000.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 del medesimo art. 5 il quale stabilisce che la sessione di esame, il cui svolgimento è finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ha luogo annualmente, secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338, recante il «Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», adottato in attuazione del citato art. 5, comma 3, della predetta legge, n. 264 del 1991 ed in specie l'art. 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto, il quale demanda al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la fissazione del calendario delle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il decreto dirigenziale 23 ottobre 1996 concernente le «Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», ed in specie il comma 3 dell'articolo unico, il quale ha fissato la durata della sessione di esame nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ogni anno;

Visti i decreti dirigenziali 21 marzo 1997, 28 gennaio 1998 e 2 marzo 1999, con i quali è stata prorogata, rispettivamente, al 31 dicembre 1997, al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 1999 la scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per gli anni 1997, 1998 e 1999;

Visto l'art. 105, comma 3, lettera *g),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», con il quale sono state attribuite alle province le funzioni relative agli esami per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Considerato che non è stato ancora adottato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del trasferimento di funzioni alle province previsto dal citato art. 105, comma 3, lettera *g),* del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Considerato, infine, il permanere di talune difficoltà organizzative, segnalate da numerose commissioni d'esame di cui al citato art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991, nell'attuale fase di applicazione della predetta norma;

Decreta:

Articolo unico

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo unico, commi 1 e 2, del decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, per l'anno 2000 è prorogata al 31 ottobre la scadenza della relativa sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

Il capo del Dipartimento: FABRETTI LONGO

00A2742

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 novembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Considerato che con nota n. SD/201/28296 dell'11 novembre 1998 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, in seguito a segnalazioni che denunciavano lavori di sistemazione della zona adiacente alla Cattedrale di S. Cerbone nel Comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto, chiedeva alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle province di Siena e Grosseto di voler condurre i necessari accertamenti e di fornire eventuali proposte di provvedimenti in merito;

Considerato che con nota n. 2571 del 1° marzo 1999 la predetta soprintendenza trasmetteva la relazione in ordine ai lavori per la realizzazione di parcheggi nel centro storico di Massa Marittima in un'area limitrofa alla Cattedrale di S. Cerbone ed evidenziava che sull'area in questione non risultava alcun vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 mentre la Cattedrale di S. Cerbone risultava sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1089/1939;

Considerato che con nota SDG/1889 del 2 marzo 1999 l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici trasmetteva copia della nota n. 635 del 2 marzo 1999 con cui si portava a conoscenza l'Ufficio speciale per Roma Capitale e Grandi eventi del problema relativo alla salvaguardia della predetta Cattedrale di S. Cerbone con riferimento alla realizzazione in zona adiacente di un progetto di parcheggio finanziato con i fondi del Piano nazionale per il Giubileo ai sensi della legge n. 270/1998, suggerendo di disporre le verifiche necessarie e di predisporre un adeguato monitoraggio del monumento in connessione con l'esecuzione dei lavori previsti;

Considerato che con nota n. A12071 del 13 maggio 1999 l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici comunicava di aver predisposto le verifiche di competenza ai fini della tutela *ex lege* n. 1089/1939, di aver trasmesso il progetto al Servizio geologico nazionale per gli aspetti di natura geologica e di aver interessato il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che aveva già disposto un sopralluogo sull'area;

Considerato che nella relazione redatta a seguito del sopralluogo effettuato in data 18 maggio 1999 emerge il notevole interesse paesistico del percorso che da via Massetana in direzione di Massa Marittima conduce in prossimità di una porta, delle mura urbane e del Duomo di una cittadina che riesce ancora oggi a manifestare la propria schietta impronta medioevale nonostante lo sviluppo urbanistico avvenuto in epoca moderna;

Considerato che dalla medesima relazione si evince che «l'inserimento dell'intervento al di là delle considerazioni specificatamente connesse agli aspetti geotecnici relativi alle consistenti opere di consolidamento e sbancamento indotte dalle significative modifiche della configurazione morfologica del territorio, creerebbe una maggiore invasione del campo visivo dell'osservatore che dalla strada guarda verso il Duomo, a causa delle maggiori dimensioni dei volumi emergenti, ulteriormente accentuata da una ubicazione dei volumi medesimi in posizione adiacente alla via Massetana Nord»;

Considerato pertanto che nella predetta relazione si evidenziava come vi fossero tutte le condizioni ed i presupposti per l'emanazione di un decreto di sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un parcheggio pluripiano nell'area sottostante piazza Mazzini e adiacente la Cattedrale di S. Cerbone e per l'attivazione delle procedure inerenti l'apposizione di provvedimenti di tutela paesistica, nelle more dell'adeguamento della strumentazione urbanistica locale ai criteri ed indirizzi del P.T.C. a valenza paesistica, adottato dalla provincia di Grosseto;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è emerso come l'intervento relativo alla realizzazione del parcheggio prevedendo interventi di specifico impatto ambientale avrebbe consolidato una situazione di forte interferenza contestuale direttamente incidente nelle visuali prospettiche del sistema mura urbiche-cattedrale e, più in generale, nella percezione di una immagine peculiare del centro storico;

Considerato che con nota n. 8528 del 21 maggio 1999 il Comune di Massa Marittima inoltrava la documentazione progettuale relativa alla riqualificazione funzionale delle aree di sosta e dell'accessibilità al centro storico ed al complesso monumentale della predetta Catte-

drale, poi integrata con successiva nota fax del 24 maggio 1999 di trasmissione degli atti di approvazione della variante concernente l'intervento;

Considerato che con nota ST/102/14836/1999 del 14 giugno 1999 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici chiedeva alla predetta Soprintendenza di voler urgentemente attivare la procedura di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 al fine di salvaguardare lo stato dei luoghi ritenuto di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, con osservanza dei disposti della legge n. 241/1990 in ordine alla dovuta informazione relativa all'avvio del procedimento agli Enti interessati;

Considerato che con nota n. 7747 del 15 giugno 1999 la predetta Soprintendenza comunicava di aver attivato la procedura di proposta di vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e chiedeva all'Ufficio centrale di voler interrompere i lavori nell'area predetta;

Considerato che con decreto ministeriale 28 giugno 1999 notificato dalla prefettura di Grosseto il 30 giugno 1999, su proposta della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le province di Siena e Grosseto sono stati sospesi i lavori per la realizzazione di un parcheggio pluripiano nel Comune di Massa Marittima, in un'area sottostante piazza Mazzini, limitrofa alla Cattedrale di S. Cerbone, poiché lesivi delle bellezze d'insieme, delle visuali prospettiche esistenti e delle qualità ambientali dell'area per le quali era *in itinere* la procedura per l'apposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939;

Considerato che con nota n. 20086/R del 2 luglio 1999 il comune di Massa Marittima, nel prendere atto dell'emanazione del citato decreto e rappresentando la completa disponibilità ad individuare soluzioni progettuali diverse dall'intervento proposto al fine di limitarne l'impatto ambientale, chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione lavori del 28 giugno 1999 ovvero la limitazione della sospensione dei lavori esclusivamente alla parte del progetto relativa alla realizzazione dei volumi edilizi fuori terra, alla torre ascensore ed alle opere di raccordo della viabilità per l'accesso all'autorimessa, al fine di consentire la ripresa dei lavori sulle parti restanti;

Considerato che con successiva nota n. 20088/R del 14 luglio 1999 il sindaco del comune di Massa Marittima nel puntualizzare alcuni profili inerenti l'intervento pubblico di riqualificazione funzionale delle aree di sosta e di accesso al centro storico, manifestava la disponibilità di procedere ad una parziale riprogettazione dell'intervento per limitarne l'impatto ambientale e paesaggistico e trasmetteva la documentazione grafica e fotografica inerente il progetto;

Considerato che in merito all'istanza comunale la Soprintendenza con nota n. 9803 del 30 luglio 1999 si esprimeva favorevolmente ritenendo possibile la limitazione dell'ambito di applicazione del decreto di sospensione ai lavori di costruzione dei volumi fuori terra, alla torre ascensore ed alle opere di raccordo della viabilità per l'accesso all'autorimessa;

Considerato che il predetto Ufficio periferico, rilevata l'urgenza e l'indifferibilità dell'emanazione del provvedimento di tutela, con nota n. 9802 del 30 luglio 1999, poi integrata con nota n. 10114 del 6 agosto 1999, nel rilevare che l'intorno urbano di epoca contemporanea risultava sufficientemente tutelato dall'adottando P.R.G. e che, ove necessario, sarebbe stato sempre possibile una tempestiva estensione del vincolo, trasmetteva tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per il centro storico del comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto delimitato tra le seguenti strade urbane: via Massetana nord. via A. Boito, p.zza Mori, via S. Francesco, via dei Chiassarelli, p.zza XXIV Maggio, via Valle Aspra, via Ximenes, via Massetana Nord;

Considerato che nella medesima nota la Soprintendenza, nel rilevare come la perimetrazione del vincolo fosse relativa alle zone del centro urbano antico, in coerenza con la relazione sugli aspetti urbanistici inviata all'UNESCO per la proposta di inserimento della città nelle liste del patrimonio, evidenziava come il centro storico di Massa Marittima sia caratterizzato dalla complessiva forma *urbis* che la rende unica nel panorama delle città medioevali italiane e pertanto meritevole di tutela;

Considerato pertanto che, sulla base delle istanze del comune di Massa Marittima e dei pareri tecnici espressi dalla Soprintendenza e dall'Ufficio Centrale, in data 2 agosto 1999 è stato emanato il decreto ministeriale di revoca parziale del decreto ministeriale del 28 giugno 1999 di sospensione lavori previsti per la realizzazione del parcheggio pluripiano nel comune di Massa Marittima, limitandone l'ambito di applicazione ai lavori di costruzione dei volumi fuori terra, alla torre ascensore e alle opere di raccordo della viabilità per l'accesso all'autorimessa, e subordinando la realizzazione delle opere interrate previste nell'area sottostante la cattedrale di S. Cerbone e del parcheggio sotterraneo al preventivo nullaosta dell'Ufficio centrale dei beni architettonici, archeologici, artistici e storici;

Considerato che dagli atti relativi alla proposta di vincolo si evince che il primo centro abitato di Massa Marittima sia da individuare in Massa Vecchia, indicata con il nome di Orti Moris, situata ai piedi del poggio su cui si trova il centro urbano, qualificato come una «massa» di epoca tardo-antica, probabilmente rientrante in un'unica proprietà regale suddivisa poi in una serie di piccoli feudi;

Considerato che tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo la nascita del Comune determinò forti innovazioni nella definizione delle strutture urbanistiche della città mediante la creazione di edifici di rappresentanza, fondamentali organi della vita urbana, che si svilupparono nella parte contigua alla piazza costituendo un complesso urbanistico di eccezionale unitarietà ed organicità spaziale con una configurazione stellare: il Duomo, la Canonica, il palazzo del Podestà, il palazzo del Comune, la loggia del Mercato, e poco più in là la Zecca e la Fonte pubblica;

Considerato pertanto che l'area, che è possibile ammirare percorrendo la via Massetana in direzione di Massa Marittima, è caratterizzata da impronta medioevale fra cui primeggia maestoso il Duomo, uno

dei capolavori dell'architettura romanico-gotica di tipo pisano, iniziato nell'undicesimo secolo ed ampliato tra il 1287 e il 1304;

Considerato che nella prima metà del XIII secolo si diede inizio alla costruzione del Duomo e della Torre del Candeliere che segnò il vertice della Città Vecchia e la base della Città Nuova, in una parola il fulcro attorno al quale ruotava la città, e che quest'ultima venne concepita come quartiere residenziale per gli strati meno abbienti della popolazione come risulta dalla tipologia delle abitazioni di questa zona, quasi tutte a schiera con fondo al piano terra, caratterizzate da finestre semplici, da porte d'ingresso piccole ed anche dalla quasi totale assenza di elementi di decoro esterni;

Considerato che la pianificazione urbanistica della Città Nuova, nel quadro complessivo di crescita urbana formalmente definito nel periodo 1225-1228, fu realizzata in tempi brevi, tenuto conto che già intorno al 1232 si attuò la divisione tra Città Vecchia e Città Nuova, nel 1243 venne costruito il monastero di S. Chiara e nel 1299 la Chiesa di S. Agostino;

Considerato che il Terziere di Città Vecchia, così spontaneo nella sinuosità delle sue strade e vicoli, e quello di Città Nuova, con i suoi isolati geometrici perfettamente regolari disposti a pettine, contenuti entrambi all'interno della stessa cinta muraria, e coevi, eppure ognuno con le sue forti e diverse connotazioni urbanistiche ed architettoniche, riveste grande interesse ambientale e paesaggistico;

Considerato che l'adozione del primo strumento urbanistico di Massa Marittima risale al 1961 mentre l'entrata in vigore a quindici anni più tardi, si innesta in una situazione di sviluppo urbano già profondamente mutata, poiché proprio negli anni '60 il comune continuò ad ampliarsi soprattutto lungo il viale Martiri di Niccioleta, nell'area delle Monacelle e sotto l'Arlecchino, con una edificazione intensiva e di forte impatto sul paesaggio;

Rilevata l'importanza che assume il centro storico di Massa Marittima motivata dalla presenza di un tessuto urbano medioevale complesso e ben conservato che contiene notevoli emergenze architettoniche di grande interesse sotto il profilo morfologico e tipologico;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 il centro storico di Massa Marittima così come perimetrato al fine di garantirne la conservazione e di preservarlo da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 così come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 e che questo Ministero può in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredato della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta dell'11 ottobre 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza rilevando che «il vincolo è motivato sia dalla presenza di un tessuto urbano medioevale complesso e ben conservato, che contiene notevoli emergenze architettoniche di grande interesse sotto il profilo morfologico e tipologico, infatti il centro storico è stato anche proposto all'UNESCO per l'inserimento negli elenchi del patrimonio mondiale da tutelare»;

Decreta:

Il centro storico del comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto, così come sopra delimitato, è dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici delle province di Siena e Grosseto provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939. n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 24 novembre 1999

Il Sottosegretario di Stato: D'ANDREA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2000
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 1

00A2691

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Agroambiente», in Corigliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «L'Agroambiente», con sede in Corigliano, costituita con atto notaio Antonio Borromeo in data 10 febbraio 1997, repertorio n. 38452. registro società n. 83398, tribunale di Rossano, B.U.S.C. n. 361/000000, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2395

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Proja», in Terravecchia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Proja», con sede in Terravecchia, costituita con atto notaio Pasquale Romanello in data 22 agosto 1990, repertorio n. 18204, registro società n. 2101, tribunale di Rossano, B.U.S.C. n. 3223/253137, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2396

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Albadoro», in Albidona.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa mista «Albadoro», con sede in Albidona, costituita con atto notaio Emilia Laurito in data 9 ottobre 1990, repertorio n. 18691, registro società n. 2222, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 3180/251127, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2397

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Jonathan due», in Sangineto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa mista «Jonathan due», con sede in Sangineto, costituita con atto notaio Stanislao Amato in data 1° marzo 1990, repertorio n. 35981, registro società n. 2327, tribunale di Paola, B.U.S.C. n. 3144/248898, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2398

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. cons. agro-silvo-zoot. e turist. territ. della Sila greca cosentina», in Rossano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. cons. agro-silvo-zoot. e turist. territ. della Sila greca cosentina», con sede in Rossano, costituita con atto notaio Pasquale Romanello in data 11 febbraio 1988, repertorio n. 14049, registro società n. 1999, tribunale di Rossano, B.U.S.C. n. 3101/245226, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2399

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. prod. patate Sila», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. prod. patate Sila», con sede in Spezzano Sila, costituita con atto notaio Stanislao Amato in data 30 agosto 1989, repertorio n. 3287, registro società n. 6888, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 3087/244941, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2400

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Il Tirreno camporese», in Amantea.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Il Tirreno camporese», con sede in Amantea, costituita con atto notaio Mario Bilangione in data 10 agosto 1988, repertorio n. 21706, registro società n. 2070, tribunale di Paola, B.U.S.C. n. 3006/241102, ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2401

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. serv. prog. territor.», in Rende.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Coop. serv. prog. territor.», con sede in Rende, costituita con atto notaio Stanislao Amato in data 30 marzo 1988, repertorio n. 21674, registro società n. 6345, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2903/236842, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2402

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita», in Cassano Jonio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Rinascita», con sede in Cassano Jonio, costituita con atto notaio Emilia Laurito in data 31 ottobre 1986, repertorio n. 44373, registro società n. 1519, tribunale di Castrovillari, B.U.S.C. n. 2855/233565, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2403

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Montaltese», in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Montaltese», con sede in Montalto Uffugo, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 22 ottobre 1986, repertorio n. 61913, registro società n. 5547, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2811/229129, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2404

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. agr. Valico Crocetta», in S. Fili.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. agr. Valico Crocetta», con sede in S. Fili, costituita con atto notaio Nunzio Nappi in data 23 aprile 1986, repertorio n. 11583, registro società n. 5341, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2661/220668, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2405

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Sicura soc. coop.», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Sicura soc. coop.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 8 febbraio 1985, repertorio n. 11992, registro società n. 4741, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2546/214766, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2406

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di lav. Tripodi», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Soc. coop. di lav. Tripodi», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita con atto notaio Leucio Gisonna in data 4 aprile 1985, repertorio n. 50672, registro società n. 4772, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2425/211270, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2407

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Dedalus coop.», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Dedalus coop.», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Stefania Lanzillotti in data 6 aprile 1983, repertorio n. 1119, registro società n. 3904, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2223/205192, ai sensi

dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2408

DECRETO 20 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Paolo Via», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Paolo Via», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Nicola Micciulli in data 4 giugno 1984, repertorio n. 27821, registro società n. 4226, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2218/205187, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 20 dicembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

00A2409

DECRETO 28 febbraio 2000.

Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale per l'apprendistato;

Sentito il parere delle regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.

2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.

3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.

Art. 2.

1. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.

2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;

c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa.

3. Il requisito di cui al comma 2, lettera *c)*, del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.

4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore.

Art. 3.

1. Le regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:

a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;

b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;

c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda;

d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;

e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;

f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento.

2. I tutori di cui al comma 1, dell'art. 2, del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2, dell'art. 1, del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.

3. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 16, comma 3, della legge del 24 giugno 1997, n. 196, verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del lavoro, regioni e parti sociali.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Ministro: SALVI

00A2686

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1999. (Deliberazione n. 216/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994 n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 di detta legge che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Visto in particolare altresì il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 2 in materia di criteri da tenere presente nella ripartizione del riparto del predetto Fondo;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454 «Bilancio di previsione per l'anno 1999», ed il relativo decreto ministeriale 30 dicembre 1998 concernente la ripartizione in capitoli della legge di bilancio che definisce gli stanziamenti destinati al Fondo nazionale per la montagna 1999;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 34, che estende il riparto del fondo a tutte le regioni e le province autonome;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994 concernente l'istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) con il compito di garantire una coordinata attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1994;

Considerato che il Comitato tecnico interministeriale per la montagna ha esperito i lavori istruttori relativi ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna, traducendoli in specifici indicatori statistici;

Vista la proposta del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica concernente i criteri di riparto e la ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1999, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 2 dicembre 1999;

Delibera:

1. Sono approvati per l'anno 1999 i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della n. legge 97/1994, tengono conto:

a) dell'estensione del territorio montano;

b) della popolazione residente nelle aree montane;

c) della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

d) del reddito medio pro-capite;

e) del livello dei servizi;

f) dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1:

indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane;

indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popola-

zione, la situazione occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il livello dei servizi, le politiche e le esigenze di salvaguardia ambientale;

indicatore di perequazione volto a tener conto delle altre fonti di finanziamento per territori montani a disposizione delle regioni.

Le relative quote di riparto percentuali afferenti ciascuna regione sono riportate nella «colonna A» della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È contestualmente approvato il piano di riparto tra le regioni del Fondo art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 di lire 129 miliardi e 610 milioni (euro 66.937.978,69) di cui alla «colonna B» della predetta tabella.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 21 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 189

RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA «ANNO 1999»

Regione	Quota di riparto col. A	Assegnazione col. B	
	(%)	(in mld di lire)	(in euro)
Piemonte	9,54	12,371	6389088,30
Valle d'Aosta	0,99	1,279	660548,37
Lombardia	5,30	6,875	3550641,18
Bolzano	5,67	7,351	3796474,67
Trento	5,18	6,719	3470073,90
Veneto	2,81	3,639	1879386,66
Friuli-Venezia Giulia	3,69	4,782	2469696,89
Liguria	3,47	4,493	2320440,85
Emilia-Romagna	3,74	4,850	2504815,96
Toscana	5,23	6,782	3502610,69
Umbria	2,35	3,045	1572611,26
Marche	3,90	5,058	2612239,00
Lazio	3,17	4,105	2120055,57
Abruzzi	6,66	8,635	4459605,32
Molise	2,83	3,662	1891265,16
Campania	6,90	8,948	4621256,33
Puglia	2,92	3,783	1953756,45
Basilicata	5,32	6,901	3564069,06
Calabria	8,15	10,561	5454301,31
Sicilia	6,45	8,366	4320678,42
Sardegna	5,72	7,408	3825912,71
ITALIA . . .	100,00	129,610	66937978,69

00A2631

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali. (Deliberazione n. 217/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992, concernente la «stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attività umane al sistema climatico»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome, le autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riforma l'organizzazione del Governo ed istituisce il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (98)353 «Climate Change - Towards an EU post-Kyoto strategy», che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreché alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilità;

Visti il libro bianco della Commissione europea sulle fonti rinnovabili del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'energia dell'Unione europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, ugualmente richiamati dalla decisione del 17 giugno 1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza energetica;

Considerato che la sessione del Consiglio dell'Unione europea per l'energia dell'11 maggio 1999 ha posto tra l'altro l'attenzione sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica delle fonti energetiche rinnovabili e sulle strategie e piani d'azione comunitari per campagne di lancio delle fonti energetiche rinnovabili;

Visto il quinto programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e attività dimostrative 1998-2002;

Visto il libro verde sulle fonti rinnovabili, di energia elaborato dall'Enea in collaborazione con i Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica nel luglio 1998;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 concernente il regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che istituisce tra l'altro, a supporto dell'attività del comitato, la commissione per lo sviluppo sostenibile;

Vista la propria delibera n. 137 del 19 novembre 1998 che definisce le linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

Considerato che il protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997 ha, fra l'altro, individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai Paesi «Annex I» per la riduzione delle emissioni con particolare riferimento anche allo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;

Vista la propria delibera n. 126 del 6 agosto 1999 che approva il «Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili»;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, art. 3, comma 4, che prevede la presentazione al CIPE per l'approvazione da parte del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente Stato-regioni, di un programma nazionale «biocombustibili», per avviare le azioni nazionali derivanti dagli impegni assunti con il protocollo di Kyoto;

Visto il «Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse» (PNERB) predisposto dal Ministero per le politiche agricole il 24 giugno 1998;

Considerato che il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sottopone, ai sensi del punto 2.3 della citata propria delibera n. 137/98, all'approvazione del CIPE il «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali», predisposto sulla base del surrichiamato «PNERB»;

Vista l'approvazione del documento di programma di cui sopra da parte della commissione sviluppo sostenibile nella riunione del 20 luglio 1999;

Visto il parere positivo espresso sullo stesso documento dalla conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 1999;

Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 28428 del 16 dicembre 1999;

Delibera:

1. È approvato il «Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali».

2. Sarà cura dell'osservatorio, di cui al punto 1.4 della citata propria delibera n. 137/98, riferire periodicamente alla commissione sviluppo sostenibile sul monitoraggio dell'attuazione, così come previsto all'obiettivo 6, del programma di cui al punto 1.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 21 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 190

00A2632

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 223/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)* e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che, in base all'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 26 ottobre 1999, concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma complessiva di lire 95 miliardi, di cui lire 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale — in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti

letto esistenti in malattie infettive — e lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate, in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione ed alla distribuzione territoriale del complessivo numero dei posti di assistenza domiciliare;

Considerato che le regioni Sicilia e Sardegna subiscono sulle assegnazioni spettanti una decurtazione pari, rispettivamente, al 42,5% e al 29% come disposto dall'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996 sopracitata;

Considerato che la regione Sicilia non ha ancora comunicato al Ministero della sanità di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della relativa quota è subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo, di tale condizione;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 settembre 1999;

Considerato che nel corso della Conferenza suddetta i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nell'esprimere il proprio avviso favorevole all'intesa sulla proposta di ripartizione, hanno consegnato un documento con il quale invitano il Ministero della sanità a riparametrare i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni futuri;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente - è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di L. 95.000.000.000 (euro 49.063.405,41) di cui:

lire 35.000.000.000 (euro 18.075.991,47) per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

lire 60.000.000.000 (euro 30.987.413,94) per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. La quota relativa alla regione Sicilia verrà erogata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non appena il Ministero della sanità farà pervenire comunicazione in merito all'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione medesima.

Gli importi sono ripartiti come da allegata tabella *a)* che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 214

TABELLA A

FSN 1998 - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE N. 135/90 (importi in milioni di lire e di euro)

	Corsi di formazione (35 mld)			Trattamento domiciliare (60 mld)				
	PL mal. inf.ve	Malati	Totale corsi	PL teorici dom.re (2.100)	Malati	Totale tratt. dom.	Totale lire	Totale euro
Piemonte	391	131	2.632	150	131	4.462	7.094	3,664
Lombardia	686	475	6.078	707	475	18.605	24.683	12,748
Veneto	317	101	2.103	123	101	3.549	5.652	2,919
Liguria	235	92	1.661	125	92	3.426	5.087	2,627
Emilia-Romagna	429	186	3.139	204	186	6.201	9.340	4,824
Toscana	362	120	2.429	129	120	3.962	6.391	3,301
Umbria	57	18	377	12	18	485	862	0,445
Marche	137	42	899	35	42	1.236	2.135	1,103
Lazio	593	301	4.601	275	301	9.215	13.816	7,135
Abruzzo	143	13	754	15	13	444	1.198	0,619
Molise	35	3	184	1	3	66	250	0,129
Campania	634	91	3.544	68	91	2.561	6.105	3,153
Puglia	452	77	2.599	57	77	2.159	4.758	2,457
Basilicata	99	7	509	4	7	179	688	0,355
Calabria	152	22	851	18	22	642	1.493	0,771
Sicilia	369	57	2.087	43	57	1.611	3.698	1,910
Sardegna	84	26	553	50	26	1.197	1.750	0,904
TOTALE . . .	5.175	1.762	35.000	2.017	1.762	60.000	95.000	49,063

Per Sicilia e Sardegna sono state effettuate le ritenute di legge sui parametri: PL mal. inf ve - Malati AIDS - PL teorici dom.re. I dati originali erano:

Sicilia:	642	99	75
Sardegna:	118	37	71

00A2633

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Seconda fase. Ammissione a finanziamento di un progetto della regione Liguria compreso nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere prioritarie. (Deliberazione n. 224/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 130. relativa al finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 - Opere da realizzare nel settore della sicurezza;

Considerato che nell'allegato *c)* della predetta delibera alla voce regione Liguria figura l'intervento «Acquisto attrezzature per il costruendo reparto di rianimazione dell'ospedale di Lavagna» con un finanziamento di lire 950 milioni di lire;

Considerato che tale intervento per mero errore materiale è stato inserito nel predetto allegato mentre, essendo l'intervento stesso ascrivibile alle opere prioritarie, doveva essere inserito nell'allegato *b)* della delibera n. 129 assunta in pari data alla richiamata delibera n. 130;

Delibera:

L'allegato *b)* della delibera 129/99, richiamato in premessa, è così integrato:

regione Liguria ASL 4 Chiavarese «Acquisto attrezzature per il costruendo reparto di rianimazione dell'ospedale di Lavagna». Importo assegnato L. 950.000.000 (euro 490.634,05).

Risulta pertanto annullato il predetto intervento nell'allegato *c)* della delibera 130/99.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 215

00A2634

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione del Monastero delle clarisse di S. Maria delle orfane, in Perugia

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000 il Monastero delle clarisse di S. Maria delle orfane, con sede in Perugia, ha assunto la nuova denominazione di Casa S. Chiara - Istituto suore clarisse apostoliche, sempre con sede in Perugia.

00A2737

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velaten»

Con decreto n. 800.5/R.M.347/D90 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VELATEN

30 capsule, A.I.C. n. 023023017;

AD 10 supposte, A.I.C. n. 023023029;

BB 10 supposte, A.I.C. n. 023023031;

lattanti 10 microsupposte, A.I.C. n. 023023043;

granulato per sciroppo 26,7 g, A.I.C. n. 023023056.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Pharma S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2641

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rudi Rouvax»

Con decreto n. 800.5/R.M.127/D92 del 29 febbraio 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

RUDI ROUVAX

1 dose vacc. liof. + 1 f. solv., A.I.C. n. 026771016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pasteur Merieux MSD S.n.c., titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Pasteur Marieux MSD S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A2647

Comunicato concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto MCpR n. 876 del 16 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale ASPIRINA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000, ultima pagina, prima colonna, ove è indicato tra gli eccipienti: «Sicovit (E 110) 3,0 mg», si intende scritto: «Sicovit (E 110) 3,5 mg».

00A2696

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacol»

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto NCR n. 986 del 23 dicembre 1999», relativo alla specialità medicinale ASACOL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 feb-

braio 2000, alla pag. 74, seconda colonna, ove è indicato «Composizione: ogni contenitore sottopressione eroga una dose singola, ciascuna corrispondente a 1 g di mesalazina», si intende scritto: «Composizione: ogni contenitore sottopressione eroga 14 dosi singole, ciascuna corrispondente a 1 g di mesalazina».

00A2697

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Cancellazione dell'Associazione «ACPO», in Pianopoli dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622/1967

Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 9077 del 15 febbraio 2000, l'Associazione produttori ortofrutticoli «ACPO», con sede in Pianopoli (Catanzaro), contrada Pantano, è stata cancellata dal n. 179 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge n. 622/1967, del 27 luglio 1967.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge n. 674/1978 del 20 ottobre 1978.

00A2693

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Approvazione delle relazioni sull'attività dell'AIMA per il 1994-1995-1996-1997. (Deliberazione n. 2/2000)

Il CIPE, nella seduta del 15 febbraio 2000, ha approvato per il successivo inoltro al Parlamento le relazioni sull'attività svolta dall'AIMA negli anni 1994-1995-1996-1997.

00A2635

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione alla Banca popolare Friuladria S.p.a. in Pordenone, ad emettere assegni circolari

Vista la richiesta della Banca popolare Friuladria S.p.a., con sede legale in Pordenone e capitale sociale di L. 14,6 miliardi, di essere autorizzata ad emettere assegni circolari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 385/1993.

Considerato che la banca detiene un patrimonio di vigilanza di 310 milioni di euro (lire 601 miliardi), superiore al limite minimo di 25 milioni di euro, e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio.

Rilascia alla Banca popolare Friuladria S.p.a. l'autorizzazione all'emissione in proprio di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2636

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.